



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

**Sezione:** **Principi e tutela penale** - Principi del diritto penale – *Colpevolezza, Umanità della pena e punibilità*

**Titolo:** *La giurisprudenza della Corte EDU in materia di disenfranchisement ovvero sulla privazione del diritto di voto dei detenuti*

**Autore:** **STEFANIA SARTARELLI**

**Sentenze di riferimento:** Corte EDU, [GC], *Scoppola c. Italia* (n. 3), sentenza del 22 maggio 2012; Corte EDU, [GC], *Hirst c. Regno Unito* (n. 2), sentenza del 6 ottobre 2005; Corte EDU, *Greens e M.T. c. Regno Unito*, sentenza del 23 novembre 2010; Corte EDU, *Frodl c. Austria*, sentenza del 8 aprile 2010; Corte EDU, *Anchugov e Gladkov c. Russia*, sentenza del 4 luglio 2013; Corte EDU, *Söiler c. Turchia*, sentenza del 17 settembre 2013, in *hudoc.echr.coe.int*

**Parametro convenzionale:** art. 3 Prot. 1 CEDU

**Parole chiave:** diritti dei detenuti; privazione del diritto di elettorato dei condannati; diritto di voto dei detenuti

**Una doverosa premessa.**L'approccio riservato dalla Corte europea dei diritti umani alla spinosa questione della compatibilità con il sistema convenzionale della privazione del diritto di elettorato attivo per coloro che subiscano una condanna penale assume, per certi versi, la forma di un "dibattito" piuttosto acceso, intercorrente tra la Corte stessa e il Regno Unito. Tanto ciò è vero che proprio a tale Paese, ben più che agli altri, si rivolgono indirettamente le linee-guida individuate nella sentenza della Grande Camera *Scoppola c. Italia* (n. 3) del 22 maggio 2012<sup>1</sup>. In questa sentenza, infatti, il nostro ordinamento finisce per assumere un ruolo piuttosto insolito, visti i più recenti approdi giurisprudenziali della Corte in cui l'Italia, invece, è stata sovente "redarguita" e

---

<sup>1</sup> Corte EDU, [GC], *Scoppola c. Italia* (n. 3), sentenza del 22 maggio 2012, in *hudoc.echr.coe.int*



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

“condannata” a risanare le situazioni patologiche censurate in sede europea<sup>2</sup>, e cioè quello, addirittura, di una sorta di “modello” esportabile in altri Paesi membri del Consiglio d'Europa<sup>3</sup> (primo fra tutti, il Regno Unito, appunto).

Ciò appare ancora più incredibile laddove si consideri che la medesima questione relativa alla compatibilità ai parametri convenzionali della disciplina italiana in materia di privazione del diritto di voto dei detenuti era stata risolta in senso diametralmente opposto dalla Sezione Seconda della stessa Corte EDU.

Le ragioni di questo *revirement* vanno ravvisate sia nella difesa, da parte della Grande Camera, del proprio operato e della riaffermazione del valore della continuità della propria giurisprudenza<sup>4</sup>; sia nella volontà della stessa Corte di porre fine alla *querelle* insorta con il Governo britannico in relazione ai limiti del suo sindacato. Il caso italiano diventa, pertanto, “strumentale” al raggiungimento di tali finalità.

In estrema sintesi, il tema del *disenfranchisement* veniva affrontato per la prima volta dalla Corte con la sentenza sul caso *Hirst*<sup>5</sup> contro l'ordinamento britannico, in cui si affermava che la privazione generalizzata del diritto di voto per tutte le persone detenute a seguito di condanna penale e per tutta la durata della loro detenzione costituiva una “*general, automatic and indiscriminate restriction*”<sup>6</sup> incompatibile con il diritto di voto previsto dall'art. 3 Prot. 1. Inoltre, in modo piuttosto innovativo, la Corte muoveva da una visuale che abbandonava la prospettiva della giustizia individuale per concentrarsi, invece, sulla validità delle disposizioni legislative relative alla privazione del voto. Tale pronuncia causava una profonda tensione tra la Gran Bretagna, uno dei “padri fondatori” del Consiglio d'Europa, e la Corte, tanto che, quest'ultima, di fronte all'inerzia britannica nel dare esecuzione alla sentenza, finiva per ricorrere alla procedura della “sentenza pilota” in un caso successivo avente lo stesso oggetto<sup>7</sup>, ovvero il caso *Greens e M.T. c. Regno Unito*<sup>8</sup>, imponendo così

<sup>2</sup> Si pensi, ad esempio, tra le più recenti a Corte EDU, GC, *Scoppola c. Italia* (n. 2), sentenza del 17 settembre 2009; Corte EDU, Sez. II, *Torreggiani e altri c. Italia*, sentenza del 8 gennaio 2013)

<sup>3</sup> A. COLELLA, *La Grande Camera della Corte EDU nel caso Scoppola (n.3): la disciplina italiana della decadenza dal diritto di voto dei detenuti non contrasta con l'art. 3 Prot.1*, nota a Corte EDU, grande camera, sent. 22 maggio 2012, *Scoppola c. Italia* (n. 3), in *penalecontemporaneo.it*

<sup>4</sup> C. PITEA, *Sul diritto di voto dei condannati e dei detenuti: il dilemma tra giustizia “individuale” e giustizia “costituzionale” dinanzi alla Grande Camera della Corte Europea*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, vol. 6, 2012, 665.

<sup>5</sup> Corte EDU, [GC], *Hirst c. Regno Unito* (n. 2), sentenza del 6 ottobre 2005.

<sup>6</sup> Corte EDU, [GC], *Hirst c. Regno Unito* (n. 2), sentenza del 6 ottobre 2005, par. 82; PITEA, *Sul diritto di voto dei condannati e dei detenuti*, cit., 663.

<sup>7</sup> C. PITEA, *Sul diritto di voto dei condannati e dei detenuti*, cit., 663-664; 666-667.

<sup>8</sup> Corte EDU, *Greens e M.T. c. Regno Unito*, sentenza del 23 novembre 2010.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

al governo britannico di sottoporre al Comitato dei Ministri una proposta di riforma entro sei mesi dalla data in cui tale ultima sentenza fosse divenuta definitiva<sup>9</sup>.

Nel frattempo, il 18 gennaio 2011, la Sezione Seconda della Corte EDU si pronunciava sul caso *Scoppola c. Italia* (n. 3), ritenendo che la restrizione prevista nella normativa italiana (artt. 19, 20, 28 e 29 c.p.) del diritto sancito dall'art. 3 Prot. 1 risultasse provvista di una base legale e perseguisse un fine legittimo (quello della prevenzione del crimine e del rispetto dello stato di diritto), in essa sarebbe mancato, tuttavia, il requisito della proporzionalità, riscontrando, il giudicante, secondo quanto già accaduto nel caso *Hirst*, quel carattere di automatismo evincibile, tra l'altro, dalla circostanza che della condanna all'interdizione dai pubblici uffici (e, dunque, della privazione del diritto di voto) non debba neppure essere fatta esplicita menzione nella sentenza di condanna<sup>10</sup>. Pertanto, la privazione permanente del diritto di voto imposta dalla legge al ricorrente, in assenza di una valutazione giudiziaria della proporzionalità della misura nelle specifiche circostanze del caso, inducevano la Sezione Seconda a censurare la disciplina italiana<sup>11</sup>.

Nell'agosto 2011, rinviato il caso alla Grande Camera, la Corte accoglieva la richiesta del Regno Unito di far decorrere i sei mesi per la presentazione del progetto di riforma legislativa, non dalla data in cui sarebbe divenuta definitiva la sentenza *Greens e M.T. c. Regno Unito*, bensì da quella in cui la Grande Camera si fosse pronunciata sul caso *Scoppola c. Italia* (n. 3). Perciò, il Governo inglese veniva autorizzato a presentare osservazioni in quest'ultimo procedimento ai sensi dell'art. 36 § 2 CEDU che disciplina l'intervento di terzi nei procedimenti dinanzi la Corte EDU<sup>12</sup>.

Il Regno Unito approfittava di tale possibilità per contestare apertamente e direttamente la giurisprudenza *Hirst* e per sostenere che, in ogni caso, la previsione nella sentenza intervenuta

---

<sup>9</sup> A. COLELLA, *La Grande Camera della Corte EDU nel caso Scoppola (n.3)*, cit.

<sup>10</sup> COLELLA, *Terza condanna dell'Italia a Strasburgo in relazione all'affaire Scoppola: la privazione automatica del diritto di voto in caso di condanna a pena detentiva contrasta con l'art. 3 Prot. 1 CEDU*, nota a Corte EDU, Sez. II, 18 gennaio 2011, Pres. Tulkens, ric. n. 126/05, *Scoppola c. Italia* (n. 3): si profila un nuovo intervento della Corte Costituzionale, in *penalecontemporaneo.it* (8.3.2011). L'A. evidenzia come la seconda sezione abbia sottolineato che la fattispecie sottoposta al suo esame si differenzi profondamente da quella oggetto della decisione *M.D. c. Italia* del 28 gennaio 2003, in cui la Corte aveva dichiarato manifestamente infondato il ricorso sollevato dal ricorrente, che lamentava la violazione dell'art. 3 Prot. 1 Cedu in relazione all'interdizione del diritto di voto conseguente a condanna penale: in quel caso, infatti, la privazione del diritto di voto aveva avuto durata limitata.

<sup>11</sup> C. PITEA, *Sul diritto di voto dei condannati e dei detenuti*, cit., 665.

<sup>12</sup> A. COLELLA, *La Grande Camera della Corte EDU nel caso Scoppola (n.3)*, cit.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

successivamente sul caso *Frodl*<sup>13</sup>, di un obbligo di determinazione giudiziaria, caso per caso, della necessità della privazione del diritto di voto non ne costituiva un'applicazione, ma un'estensione<sup>14</sup>.

La Grande Camera, di fronte ad una siffatta critica, si ergeva in difesa del proprio operato<sup>15</sup> e decideva di ribaltare completamente il giudizio espresso dalla Seconda Sezione in merito alla compatibilità con l'art. 3 Prot. 1 della disciplina italiana sull'interdizione dai pubblici uffici, da cui discende, ex art. 28, comma 1, n. 1 c.p., la privazione dell'elettorato attivo e passivo delle persone penalmente condannate. L'automatismo della privazione del diritto di voto censurabile (che consegue direttamente alla condanna, annoverandosi tra gli effetti penali di essa, e della quale non viene neppure fatta menzione nella sentenza di condanna, così come censurato dalla Seconda Sezione) viene ridimensionato, reputandosi contrastante con l'art. 3 Prot. 1 solo quando la privazione del diritto di elettorato attivo costituisca una misura di carattere generale, automatico ed indiscriminato e si fondi esclusivamente sulla pronuncia di una sentenza di condanna, senza che vengano in considerazione la durata della pena inflitta, la natura e la gravità dei reati e le circostanze personali del detenuto; mentre non sarebbe necessario che tali elementi siano valutati concretamente dal giudice di merito per verificare se la privazione del diritto di elettorato attivo possa dirsi, nel caso di specie, proporzionata ai sensi dell'art. 3 Prot. 1<sup>16</sup>.

La Corte, pertanto, rigetta l'argomentazione avanzata dal Regno Unito e ribadisce la validità del precedente *Hirst*, (seppur restringendone la portata) avendo constatato che nessuna convergenza si è realizzata tra gli ordinamenti degli Stati contraenti in seguito a tale sentenza, i principi ivi enunciati, pertanto, rimangono pienamente validi ed attuali<sup>17</sup>.

L'assenza di uniformità di soluzioni nel panorama europeo attribuisce agli Stati membri un margine di apprezzamento particolarmente ampio, potendo decidere se demandare al giudice il vaglio di proporzionalità ovvero predeterminare in astratto, mediante apposite norme di legge, i presupposti in presenza dei quali applicare tale pena accessoria (come ad esempio, individuando uno specifico elenco di reati a cui essa consegua o una soglia di pena al di sotto della quale renderla inoperante).

In quest'ottica, la Grande Camera ha riscontrato come il legislatore italiano abbia, in effetti, considerato la gravità e la natura dei reati da cui discende la privazione del diritto di voto, stabilendo che essa consegua ad una condanna ad almeno tre anni di reclusione, o alla condanna per

<sup>13</sup> Corte EDU, *Frodl c. Austria*, sentenza del 8 aprile 2010.

<sup>14</sup> C. PITEA, *Sul diritto di voto dei condannati e dei detenuti*, cit., 665.

<sup>15</sup> C. PITEA, *Sul diritto di voto dei condannati e dei detenuti*, cit., 665.

<sup>16</sup> A. COLELLA, *La Grande Camera della Corte EDU nel caso Scoppola (n.3)*, cit.

<sup>17</sup> C. PITEA, *Sul diritto di voto dei condannati e dei detenuti*, cit., 665.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

un delitto realizzato con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio: previsioni, queste, che consentono di escludere quel carattere generale, automatico ed indiscriminato che aveva condotto la Corte, in precedenza, a stigmatizzare la normativa inglese<sup>18</sup>.

**Il parametro di riferimento.** Rispetto al "nostro" art. 48 Cost., il testo dell'art. 3 Prot. 1 si caratterizza per l'impiego di alcune espressioni piuttosto generiche e vaghe («intervalli ragionevoli» «elezioni libere» «opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo») che ovviamente hanno dato luogo a numerose interpretazioni, tanto più che tale disposizione è l'unica tra le clausole «materiali» della CEDU e dei Protocolli a non prevedere espressamente diritti individuali, questi, semmai, e al termine di un travagliato percorso interpretativo, vengono riconosciuti come implicitamente protetti dalla norma in esame e suddivisi in quattro diverse tipologie: diritto di voto; diritto di elettorato passivo per le elezioni legislative; diritto dell'eletto di «sedere in Parlamento»; diritto istituzionale a beneficiare di elezioni legislative conformi agli standard previsti all'art. 3 Prot. 1<sup>19</sup>.

A nessuno dei diritti ivi protetti la Corte ha riconosciuto il carattere dell'assolutezza: ricavati per deduzione logica da una disposizione convenzionale, essi ammettono – sempre per inferenza – limitazioni. La natura ibrida dei diritti politici ovvero la consapevolezza che essi non tutelano soltanto un interesse individuale di partecipazione politica, ma sono anche funzionali al soddisfacimento di interessi pubblici, spinge la Corte a riconoscere agli Stati un ampio margine di apprezzamento e ad applicare principi meno rigidi rispetto a quelli utilizzati nel quadro del controllo ai sensi degli artt. 8-11 CEDU. Così, successivamente alla prima fase del controllo della Corte che attiene al rispetto del principio di legalità, si apre la seconda fase che ha ad oggetto gli scopi perseguiti dalla Stato con la misura restrittiva, scopi che variano a seconda delle circostanze storiche e politiche dei singoli Stati<sup>20</sup>.

L'ampiezza del margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati spinge la Corte a riconoscere che essi possano giustificare le proprie scelte in materia di determinazione della sfera della cittadinanza politica con qualsiasi scopo, salvo verificarne la compatibilità con i principi fondamentali della *rule of law* e con gli obiettivi generali della Convenzione. Dal momento che il margine di apprezzamento che la Corte riconosce agli Stati è, almeno in linea di principio, ampio, anche il

---

<sup>18</sup> A. COLELLA, *La Grande Camera della Corte EDU nel caso Scoppola (n.3)*, cit.

<sup>19</sup> M. STARITA, sub art. 3 Prot. 1, in S. BARTOLE-P. DE SENA-V. ZAGREBELSKY, *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Padova, 2012, 832-833.

<sup>20</sup> M. STARITA, sub art. 3 Prot. 1, cit., 842-844.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

terzo passaggio nel controllo della Corte, quello relativo alla proporzionalità, sarà sempre, tendenzialmente, caratterizzato da una certa flessibilità.

Tuttavia, rispetto al controllo di proporzionalità classico quello esercitato dalla Corte sulle misure che restringono l'accesso all'elettorato si caratterizza, da una parte, per il fatto che tale controllo è svolto sulle disposizioni che nell'ordinamento statale interessato escludono dall'elettorato le classi di persone cui i ricorrenti appartengono (*categoricalbalancing* in luogo del *ad hoc balancig*); dall'altra, alla scarsa incisività del controllo di proporzionalità sostanziale corrisponde, invece, un controllo stretto sulla proporzionalità in senso formale/procedurale, sul rispetto, cioè, degli obblighi in materia di equo procedimento<sup>21</sup>. Va, però, conclusivamente precisato che il controllo di proporzionalità sostanziale torna ad essere stringente e caso per caso rispetto alla compatibilità di alcuni criteri di esclusione dall'elettorato che si fondino su comportamenti ritenuti dagli Stati contraenti incompatibili con lo *status activaecivitatis* (ad esempio, le c.d. cause di indegnità): la Corte verificherà che la decisione di impedire ad alcuni individui la partecipazione al momento più alto della democrazia rappresentativa trovi fondamento nella natura e nella gravità dei comportamenti da essi effettivamente tenuti. Pertanto, sarà incompatibile con l'art. 3 del primo Protocollo l'indiscriminata privazione dei diritti politici nei confronti dei detenuti, senza che sia valutata la gravità del reato commesso, in quanto il principio di proporzionalità sostanziale esige un legame percettibile e sufficiente tra la sanzione e la condotta dell'individuo interessato<sup>22</sup>.

**Di recente.** Se nella sentenza *Söiler c. Turchia*, del 17 settembre 2013, alla stregua della sopra detta necessaria proporzionalità tra sanzione e condotta dell'individuo colpito dalla privazione del diritto di voto, si ribadisce che la privazione del diritto di voto come conseguenza di una condanna penale è illegittima se caratterizzata da una applicazione automatica e non giustificata da uno specifico nesso funzionale tra sanzione e reato commesso<sup>23</sup>; con la sentenza *Anchugov e Gladkov c. Russia*, con cui la Corte è intervenuta per valutare la compatibilità della normativa costituzionale russa (art. 32) con il parametro posto dall'art. 3 Prot. 1., riconoscendone, all'unanimità, la violazione, si va decisamente oltre. La Corte afferma, infatti, che le limitazioni al diritto di elettorato attivo e passivo imposte dagli Stati contraenti devono rispettare il principio di proporzionalità tra la sanzione e lo scopo con essa perseguito: ciò significa che deve sussistere un sufficiente collegamento tra la privazione del diritto di elettorato e l'illecito penale. Un collegamento, secondo la Corte, che appare invece del tutto assente nel testo dell'art. 32 della Costituzione russa, il quale priva del diritto di

<sup>21</sup> M. STARITA, sub art. 3 Prot. 1, cit., 844-845.

<sup>22</sup> M. STARITA, sub art. 3 Prot. 1, cit., 847-848.

<sup>23</sup> Corte EDU *Söiler c. Turchia*, sentenza del 17 settembre 2013, in *Monitoraggio Corte EDU Settembre 2013, penalecontemporaneo.it* (10.12.2013), a cura di P. CONCOLINO, A. GIUDICI, F. MAZZACUVA, E. TIANI.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

elettorato chiunque stia scontando una pena detentiva, indipendentemente dalla durata della condanna, dalla natura o gravità del reato, nonché dalle circostanze relative alla persona del reo. Così disponendo la norma in esame finisce per oltrepassare il confine del (seppur molto ampio, ma non onnicomprensivo) margine di apprezzamento concesso agli Stati contraenti nella suddetta materia<sup>24</sup>.

Se dal punto di vista del merito, in coerenza con i propri precedenti, è agevole osservare come la Corte non avrebbe potuto che giungere a tale conclusione, dal punto di vista del metodo, o meglio, dell'ambito di operatività del "suo" sindacato, la pronuncia indicata suscita qualche perplessità.

In effetti, a tutto concedere, anche nella "vicenda inglese" sopra evidenziata si scorgeva come, dietro alla questione principale del *disenfranchisement*, si (mal)celasse anche la questione relativa all'ampiezza del sindacato operato dalla Corte e oggetto delle veementi rimostranze manifestate dal Regno Unito.

Ebbene, nella sentenza *Anchugov e Gladkov c. Russia*, dove ad essere oggetto di scrutinio è addirittura una norma costituzionale, la Corte, preliminarmente, riafferma il proprio potere di pronunciarsi sulle violazioni dei diritti fondamentali anche quando esse derivino dall'applicazione di norme costituzionali, in quanto l'art. 1 CEDU impone agli Stati contraenti di riconoscere i diritti e le libertà convenzionali "ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione", intendendosi quest'ultimo concetto in senso ampio, tale da abbracciare ogni modalità attraverso cui il potere sovrano venga esercitato, ivi compresa l'emanazione di norme di rango costituzionale.

Dopo tali affermazioni, però, la Corte si affretta a precisare che lo scrutinio di legittimità non ha ad oggetto le norme costituzionali in astratto, bensì gli effetti da esse prodotte nel caso concreto riguardante il ricorso. Tale distinzione, astrattamente plausibile, appare, però, poco praticabile nel momento in cui la Corte si trovi a valutare la compatibilità tra le norme Convenzionali, da un lato, e una situazione giuridica direttamente derivante dall'applicazione di una disposizione della legge interna, dall'altro, risultando, l'eventuale riscontrata violazione di un diritto fondamentale del ricorrente, semplicemente il riflesso di una incompatibilità tra norme<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> S. ZIRULIA, *La privazione del diritto di elettorato attivo a seguito di condanna penale, sullo sfondo dei rapporti tra Convenzione edu e Costituzioni degli Stati contraenti: crisi della "norma interposta"*, in *penalecontemporaneo.it* (15.9.2013).

<sup>25</sup> S. ZIRULIA, *La privazione del diritto di elettorato attivo a seguito di condanna penale*, cit.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Parametri di diritto interno:

art. 48 Cost.; artt. 19, 20, 28 e 29 c.p.

Riferimenti bibliografici:

COLELLA A., *La Grande Camera della Corte EDU nel caso Scoppola (n.3): la disciplina italiana della decadenza dal diritto di voto dei detenuti non contrasta con l'art. 3 Prot.1*, nota a Corte EDU, grande camera, sent. 22 maggio 2012, Scoppola c. Italia (n. 3), in *penalecontemporaneo.it*;

COLELLA A., *Terza condanna dell'Italia a Strasburgo in relazione all'affaire Scoppola: la privazione automatica del diritto di voto in caso di condanna a pena detentiva contrasta con l'art. 3 Prot. 1 CEDU*, nota a Corte EDU, Sez. II, 18 gennaio 2011, Pres. Tulkens, ric. n. 126/05, Scoppola c. Italia (n. 3): si profila un nuovo intervento della Corte Costituzionale, in *penalecontemporaneo.it* (8.3.2011);

PITEA C., *Sul diritto di voto dei condannati e dei detenuti: il dilemma tra giustizia "individuale" e giustizia "costituzionale" dinanzi alla Grande Camera della Corte Europea*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, vol. 6, 2012, 665;

STARITA M., sub art. 3 Prot. 1, in S. BARTOLE-P. DE SENA-V. ZAGREBELSKY, *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Padova, 2012, 832 ss.

ZIRULIA S., *La privazione del diritto di elettorato attivo a seguito di condanna penale, sullo sfondo dei rapporti tra Convenzione edu e Costituzioni degli Stati contraenti: crisi della "norma interposta"*, in *penalecontemporaneo.it* (15.9.2013);

CONCOLINO P., GIUDICI A., MAZZACUVAF., TIANIE. (a cura di), *Monitoraggio Corte EDU Settembre 2013*, *penalecontemporaneo.it* (10.12.2013);

SARTARELLI S., *La Corte EDU e il diritto di voto dei condannati*, in *federalismi.it*, focus Human Rights n. 4, (20.12.2013).

(6 febbraio 2014)